

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di ASCOLI PICENO

63082 – Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – ☎ 0736 81871 – 📠 0736 818760



Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Prot. n. 544

Data: 15/01/2019

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689) n.2 del 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,

richiamati:

-la L.R. 6 Aprile 1998, n.10

-la legge 24/11/1981 n. 689;

-il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autobus con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

-il Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 29/11/2006;

Premesso che:

-Con pec trasmessa dal Comune in data 25/09/2018 prot.nr.14132 è stato notificato al Sig. Falasca Fabio il verbale di contestazione n. 2/2018 per il mancato espletamento del servizio NCC di cui alla autorizzazione n.3 del 1° Aprile 2009;

-Con nota acquisita al ns prot.nr.15587 del 25/10/2018 l'Avv. Silvia Amati, quale procuratrice del sig. Falasca, ha presentato il ricorso avverso il verbale di contestazione citato, richiedendo altresì l'audizione da parte del Segretario Comunale; questi, con nota indirizzata a lei e all'Ufficio Suap, ha comunicato la sua non-competenza nel procedimento di audizione;

-In conseguenza di tale comunicazione, il sottoscritto Responsabile del S.u.a.p. Ing. Cavezzi ha convocato il Sig. Falasca F. con nota ns. prot.17661 del 06/12/2018 per ascoltarlo il giorno 19 Dicembre 2018 alle ore 12.30;

-Nella audizione del giorno 19/12/2018, come risulta dal verbale redatto e controfirmato dal sig. Falasca (ns. prot.18204 del 19/12/2018), l'interessato non ha giustificato in nessun modo quanto contestato da questo Sportello Unico in merito al mancato espletamento del servizio di N.C.C. nell'ambito del territorio di questo Comune, requisito indispensabile per garantirne la regolarità richiesta dalla normativa. Dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale non sono emersi mai elementi che indicassero una reale attività del servizio da noi autorizzato, né sul territorio, né nella sede indicata come rimessa del veicolo. Anche la documentazione prodotta (fatture e ricevute fiscali) non dimostrano il legame tra il servizio svolto e la presenza continuativa nel territorio. Su questo tema il sig. Falasca si è limitato a ribadire che, a suo dire, il servizio è stato garantito e lo è tuttora, e ciò in aperta contraddizione con quanto accertato nei sopralluoghi della Polizia Municipale.

Quanto da noi contestato, non pare in alcun modo diversamente valutabile in base alle dichiarazioni fatte in sede di audizione.

- Rilevata quindi la fondatezza della contestazione e/o notificazione, ai sensi dell'art.14 della legge 24-11-1981 n.689 contenuta nel verbale n.03/2018 (ns.prot.14136 del 25/09/2018)
- Visto l'art. 18 della Legge 689/1981
- Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

al predetto Sig. Falasca Fabio nato a Schiavi d'Abruzzo (CH) il 10/05/1968 e residente a Roma via della Lignite n.46, quale titolare dell'autorizzazione di attività di Noleggio Con Conducente (NCC) nr. 3 del 1°/04/2009 rilasciata da questo Comune, di versare la somma di **Euro 258,23** quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi della presente Ordinanza Comunale e determinata ai sensi dell'art.11 della Legge 689/1981.

INGIUNGE

Al medesimo Sig. Falasca Fabio - come sopra meglio individuato- di provvedere al pagamento della somma complessiva di **Euro 258,23** mediante versamento su c/c postale n. 13904636 intestato a Comune di Castel di lama - Servizio di Tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981. Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa - Ordinanza ingiunzione n. 2/2019 rif. Verbale contestazione n. 2/2018 "

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace competente, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22-bis della Legge 689/1981.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Castel di Lama per 15 giorni.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione occorre dare notizia al Comune di Castel di Lama-Ufficio Suap, facendo pervenire l'attestazione del pagamento.

Castel di lama, 15/01/2019



Il Responsabile del Servizio
IL COORDINATORE AREA TECNICA
(Ing. Tommaso Cavezzi)